



Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERA COPIA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 44 DEL 28/12/2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2024.

L'anno **Duemilaventitré**, il giorno **Ventotto** del mese di **Dicembre**, alle ore **18:02** e seguenti, presso la sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO**, disciplinata dal comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 9/1986, in **sessione ORDINARIA**, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti, a seguito di appello nominale, i seguenti Consiglieri:

N. ORD.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	AGOSTINO	MARIANTONIA	PRESIDENTE	x	
2	CALCAVECCHIA	BIAGIA	CONSIGLIERE	x	
3	SCURRIA	NINO	CONSIGLIERE	x	
4	MAZZARA	STEFANIA	VICEPRESIDENTE		x
5	MUSARRA	BASILIO	CONSIGLIERE	x	
6	MASCALI	LAURA	CONSIGLIERE	x	
7	FOLISI	ROSARIO FILIPPO	CONSIGLIERE	x	
8	SCOZZARO	SALVATORE	CONSIGLIERE	x	
9	FASOLO	ANTONELLA	CONSIGLIERE	x	
10	GIUFFRIDA	SANTINA	CONSIGLIERE	x	
11	NIBALI LUPICA	SALVATORE	CONSIGLIERE	x	
12	FORTUNATO	TERESA	CONSIGLIERE	x	

Consiglieri assegnati n. 12 – In carica n. 12 - Presenti n. 11 e assenti n. 01

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena Casamento.

Sono presenti: Sindaco Dott. Geom. Giuseppe Cuffari - Vicesindaco Sig.ra Santina Miragliotta –
Assessore Sig. Salvatore Terribile - Responsabile Area Finanziaria Dott.ssa Anna Maria Zito.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, rilevando che lo stesso riguarda le aliquote IMU per l'anno 2024.

Il Sindaco rileva che le aliquote non sono state variate rispetto allo scorso anno.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dichiara che alla proposta è stato allegato un prospetto richiesto dal MEF.

Il Presidente dichiara di aver rilevato alcune criticità nell'applicazione delle previsioni normative legate all'approvazione delle aliquote in esame, che, probabilmente, faranno slittare al 2025 il termine per l'approvazione del prospetto richiesto dal MEF.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ritiene che vi sia, di fatto, un vuoto normativo, ma la mancata approvazione del prospetto comporta l'inefficacia delle delibere di approvazione delle aliquote IMU e, dunque, i Comuni si sono preoccupati di approvarlo entro il termine di legge.

Il Presidente chiede se le modifiche relative all'IMU riguarderanno anche le abitazioni principali.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ritiene che le abitazioni principali non ne saranno interessate.

Alle ore 18:09, entra in aula il Responsabile dell'Area Tecnica.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata e seduta, della proposta.

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri favorevoli: 06 (Maggioranza)

Consiglieri astenuti: 05 (Conss. Agostino, Fasolo, Giuffrida, Nibali Lupica e Fortunato)

Il Presidente dichiara approvata la proposta e passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'immediata esecutività della deliberazione.

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri favorevoli: 06 (Maggioranza)

Consiglieri astenuti: 05 (Conss. Agostino, Fasolo, Giuffrida, Nibali Lupica e Fortunato)

Il Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della deliberazione.

Proposta di delibera di C.C. n. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2024.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che in conformità all'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, purché non si tratti di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

DATO ATTO che il comma 758, prevede l'esenzione per i terreni agricoli, come di seguito individuati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VERIFICATO che il comma 741, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, indica, altresì, la definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo, abitazione principale e relative pertinenze, precisando che si intendono tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastrati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, comprensive di sanzioni ed interessi, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

RAMMENTATO che il medesimo comma 744 attribuisce ai Comuni il gettito relativo all'attività di contrasto all'evasione attinente alla quota dei fabbricati del gruppo "D", di competenza dello Stato, sia con riferimento alle somme a titolo di imposta, quanto a quelle a titolo di interessi e sanzioni;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli esenti, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

ATTESO che il successivo comma 753 fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota nella misura di base dello 0,86 per cento, la cui quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla dello 0,30 per cento, fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, nella misura dello 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, ha stabilito che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015, come successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, sono tenuti a diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, decorre dall'emanazione del decreto ministeriale;

VERIFICATO che il decreto suddetto è stato emanato in data 7 luglio 2023 e, pertanto, l'obbligo di diversificare le aliquote decorre dall'anno d'imposta 2024 in quanto, da tale anno, occorre adottare le aliquote IMU adottando la sola diversificazione indicata dal decreto medesimo;

CONSIDERATO che la delibera delle aliquote deve avere quale allegato il prospetto suddetto, in formato Pdf, da compilare sulla base delle indicazioni del decreto del 7 luglio 2023, utilizzando l'applicativo informatico presente sul Portale del Mef nella sezione IMU;

DATO ATTO che il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto che la delibera approvata senza il prospetto suddetto non acquista alcuna efficacia;

RILEVATO che ai sensi del comma 764, nel caso di differenza fra le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale e quelle indicate nel prospetto previsto dal decreto del Mef, hanno efficacia le aliquote inserite nel prospetto elaborato in Pdf;

ATTESO, altresì, che ai sensi del comma 767, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Mef entro il 28 ottobre, purché inserite nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione del prospetto di cui sopra, si applicano le aliquote nella misura ordinaria, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e così anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando il Comune non provveda ad approvare le aliquote IMU utilizzando il prospetto presente su Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che dall'anno d'imposta successivo all'adozione della procedura suddetta, in conformità alle indicazioni di cui al Decreto del 7 luglio 2023, trova nuovamente applicazione la previsione di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;

PRESO ATTO del comunicato del 30.11.2023 del MEF con il quale informa i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicativo informatico messo a disposizione sul portale MEF, come disposto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023;

RILEVATO che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*, nonché i vincoli descritti in materia di diversificazione delle aliquote;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in base agli imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,86 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,01 per cento;
- 6) terreni agricoli: : esenti in quanto il Comune di Caronia rientra nell'elenco dei comuni montani riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze de 14/06/1993;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,01 per cento.

VISTO il prospetto delle aliquote, allegato alla presente delibera, elaborato con l'applicativo informativo presente sul Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 764 e del decreto del Mef del 7 luglio 2023, che viene allegato alla presente proposta in via sperimentale;

RIMARCATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il parere del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come novellato dal D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Propone al

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERARE

per quanto esposto in premessa, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2024, come indicate nel prospetto allegato;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Aliquota 2023	Fattispecie IMU
5 per mille	Abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze - detrazione € 200,00
1 per mille	Fabbricati rurali strumentali
esenti	Terreni agricoli
8,60 per mille	Fabbricati gruppo "D"
10,10 per mille	Altri fabbricati
10,10 per mille	Aree fabbricabili

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza.

Il Proponente



Prospetto aliquote IMU - Comune di CARONIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 5122 riferito all'anno 2024

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0.5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.86%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1.01%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.01%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Documento generato il 6/12/2023 alle 08:32:44



Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n° 142, recepita dalla L.R. 11.12.1999 n. 48 e
attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° _____
PROPOSTA da Assessore al Bilancio
Scurria Nino

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2024.

AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____
Caronia, li _____ Il Responsabile dell' Area

AREA TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____
Caronia, li _____ Il Responsabile dell' Area

AREA POLIZIA LOCALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____
Caronia, li _____ Il Responsabile dell' Area

AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità si esprime parere FAVOREVOLE
Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria

Caronia, li 06/12/2023

Il Responsabile dell' Area

Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Zito Anna Maria

Allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____



COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 38
Data 09/12/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. Comunale ad oggetto: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre, il giorno 09 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Antonio Mileti nominato con deliberazione di C.C. n. 08 del 29/04/2021 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. di cui in oggetto.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU, lasciando in vigore le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

CONSIDERATO che in conformità all'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, purché non si trattasi di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che il comma 758, prevede l'esenzione per i terreni agricoli, come individuati nello stesso comma;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Antonio Mileti

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Prof.ssa Mariantonia Agostino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Biagia Calcavecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena Casamento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

X. è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991, n. 44:

- è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 gg. dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/12/2021, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena Casamento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PRETORIO ON-LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena Casamento